

STATUTI ENTI LOCALI

COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO - (Provincia di Avellino) - **Statuto approvato il 25/10/2005.**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede

1. La Comunità Montana Partenio, con sede in Pietrastornina, è un'unione di Comuni, Ente Locale costituito fra i Comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Ospedaletto d'Alpinolo, Petruro Irpino, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Martino V. C., Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni, Tufo.

Art. 2 - Autonomia statutaria

1. La Comunità Montana è un'unione di Comuni con autonomia statutaria. 2. Quale Ente Locale rappresenta Comuni montani e parzialmente montani, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

Art. 3 - Segni distintivi

1. La Comunità Montana ha un proprio logo e un proprio gonfalone costituito dall'utilizzo della lettera P del carattere Cronos, carattere utilizzato anche per la parte testuale del marchio, alla P del font Cronos, caratterizzata dall'occhio non chiuso, viene giustapposta un'immagine che protegge idealmente la curvatura dell'occhio della P. Si tratta di una foglia stilizzata, composta da due metà: un profilo montuoso, che allude al massiccio del Partenio e la sua immagine specchiata. La peculiarità e i colori diversi assegnati alle due metà richiamano montagna e pianura, l'alternarsi delle stagioni, la molteplicità e la varietà dell'offerta culturale e ambientale dell'area.

2. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e del logo.

Art. 4 - Finalità

1. La Comunità Montana rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. La Comunità Montana ispira la propria azione alle seguenti finalità:

* assicurare la tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

* realizzare un efficiente sistema di collegamento viario e l'ottimizzazione dei servizi al fine di promuovere tutte le attività produttive;

* promuovere l'artigianato, l'agricoltura e le piccole imprese, favorendo l'associazionismo e la cooperazione, per consentire una vasta collocazione dei prodotti locali;

* sviluppare il turismo e l'agriturismo per la valorizzazione della montagna, anche mediante programmi di riqualificazione strutturali;

* promuovere ogni utile forma di collaborazione con i Comuni, la Provincia, l'Ente Parco e le altre Comunità Montane interessate per la risoluzione di problemi comuni e favorire ogni utile forma di intesa con gli organismi pubblici e privati.

3. La Comunità Montana concorre con la propria struttura, alla formazione, promozione, valorizzazione del Parco del Partenio.

Art. 5 - Funzioni

1. La Comunità Montana Partenio esercita le funzioni proprie ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali, le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti, nonché l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. L'Ente montano, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

* predispone ed aggiorna con forme di concreta partecipazione il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica di riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio. In particolare: riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico-forestale, uso delle risorse idriche, valorizzazione delle risorse agricole;

* concorre, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale, nonché alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

* individua e sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative rivolte alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano idonee al potenziamento della zona stessa;

* attiva e gestisce, in collaborazione con altri Enti ed Organismi, sportelli di uffici amministrativi nell'ottica dell'efficienza e semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione;

* esprime il parere preventivo ed obbligatorio in caso di utilizzazione delle risorse del suolo e del sottosuolo;

* esercita, anche in forma associata con i Comuni, funzioni in materia di fiere e mercati, comprendenti le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, l'artigianato e l'agricoltura;

* coopera con gli altri enti locali alla predisposizione degli strumenti di programmazione urbanistica, attraverso l'indicazione di direttive generali concernenti la valorizzazione delle zone montane, concorrendo, altresì, alla formazione del piano territoriale e di coordinamento;

* per sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli Comuni e nell'ottica dell'efficienza, economicità e della produttività dei servizi, può esercitare funzioni in materia di polizia amministrativa, di gestione dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e di valorizzazione e promozione dei beni culturali ed ambientali;

* attua ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Art. 6 - Cooperazione

1. Il perseguimento degli obiettivi di cui innanzi avviene in piena sintonia con la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti pubblici ed organismi privati competenti nelle medesime materie.

CAPO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 - Organi Istituzionali

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva ed il Presidente.

2. Essi esprimono la volontà politico - amministrativa, esercitando nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri d'indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

Art. 8 - Il Consiglio Generale

Composizione - insediamento - durata in carica e rinnovo

1. Il Consiglio Generale è costituito esclusivamente da Amministratori dei Comuni membri eletti dai rispettivi Consigli.

2. Ogni Comune è rappresentato da un numero di Amministratori pari a tre, eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili, sino all'insediamento del nuovo (ordinaria amministrazione).

4. Ogni Consiglio Comunale provvede, entro 45 giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla convalida dei successivi rappresentanti nominati.

5. Entro il termine ultimo di scadenza della durata del Consiglio della Comunità Montana, ciascun Comune membro provvede a nominare i propri rappresentanti con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, tranne nei casi di gestione commissariale conseguita a scioglimento del Consiglio per infiltrazione mafiosa o camorristica, in tal caso il Comune è rappresentato dal Commissario Straordinario, il Comune continua ad essere rappresentato dai Consiglieri da esso nominati, fino alla convalida dei successori a seguito dell'acquisizione agli atti della Comunità Montana del relativo provvedimento di nomina da parte del nuovo Consiglio Comunale.

7. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dall'acquisizione agli atti della Comunità Montana dei provvedimenti di nomina esecutivi dei rappresentanti di tutti i Comuni membri.

8. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e la nomina del Presidente e della Giunta.

9. Qualora il Consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la convocazione e la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria dell'anzianità determinata ai sensi del comma 8, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 9 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all'atto della convalida.

2. I Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono adottare un comportamento improntato sull'imparzialità e sul principio di buona amministrazione.

3. Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Egli ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed, altresì, di prendere visione ed ottenere copie degli atti.

4. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Art. 10 - Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei Consiglieri

1. In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere della Comunità Montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale e provinciale.

2. Al Consiglio Generale della Comunità Montana è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

3. I Consiglieri dichiarati decaduti a norma del comma precedente, cessano immediatamente dalla carica di Consiglieri della Comunità Montana e devono essere sostituiti.

4. Alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili provvede il Consiglio comunale interessato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Presidente della Comunità Montana con le procedure di cui al comma 2 del precedente articolo 8.

5. Dopo questi adempimenti preliminari l'adunanza prosegue all'elezione del Presidente e della Giunta come meglio specificato nell'art. 24.

Art.11 - Cessazione dalla carica di Consigliere della Comunità Montana

1. Fatti salvi i casi di morte, di impedimento permanente o di revoca da parte dei Consigli Comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti del Consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, perdita della qualità di Consigliere comunale e mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità Montana, indirizzate al Consiglio, devono esse-

re assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La perdita della qualità di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità nella prima seduta successiva alla conoscenza dell'avvenimento.

4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità Montana decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della raccomandata contenente la proposta di decadenza, comunicata anche al Sindaco del Comune di appartenenza, avanzata dal Presidente della Comunità Montana su iniziativa propria o su istanza di un quinto dei Consiglieri della Comunità Montana. Entro il termine predetto, il Consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza, può presentare al Presidente proprie giustificazioni o memorie scritte di cui verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata posta in discussione la proposta di decadenza.

5. Alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i Consigli Comunali interessati, con le procedure di cui al comma 2 del precedente articolo 8, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione di decadenza.

6. Restano comunque in carica sino alla convalida dei successori a seguito dell'acquisizione agli atti della Comunità Montana dei relativi provvedimenti di nomina.

Art. 12 - Attribuzioni e competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'Ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei Comuni della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunitario ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalle leggi statali e regionali vigenti al momento dell'adozione.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate, nè adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.

6. Gli atti del Consiglio devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico - amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale delibera in prima convocazione quando intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti.

2. In seconda seduta è necessaria la presenza di almeno di un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati. Quest'ultima non potrà aver luogo prima di tre giorni da quello fissato per la prima.

3. La convocazione avviene con avviso scritto che deve essere recapitato a mezzo posta con raccomandata A. R. o notificato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo dei messi comunali o da dipendenti appositamente incaricati dai Comuni membri, contenente il luogo, la data, l'ora di inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nei seguenti termini:

* in seduta ordinaria, almeno cinque giorni prima per le convocazioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione, del Conto Consuntivo, dello Statuto, dei regolamenti e l'elezione del Presidente e della Giunta.

* in seduta straordinaria, almeno tre giorni prima per le convocazioni concernenti tutti gli altri argomenti.

* almeno 24 ore prima nei casi di urgenza. In tal caso, la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica.

4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria della Comunità Montana due giorni prima della data della seduta consiliare.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

A tal fine i richiedenti allegano il testo delle proposte di deliberazioni e delle mozioni da discutere.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

7. Entro ventiquattro ore prima della data ed ora di convocazione e con le procedure di cui al comma 3, possono essere aggiunti altri argomenti in calce all'ordine del giorno.

Art. 14 - Pubblicazione delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi fino al giorno della riunione del Consiglio.

2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.

3. Il Presidente della Comunità Montana, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicazione delle sedute del Consiglio.

Art. 15 - Il Presidente del Consiglio - Poteri e funzioni

1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio comunitario. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.

2. Al Presidente del Consiglio è attribuita la potestà di convocazione, in accordo con il Presidente della Comunità Montana, nonché la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio stesso.

3. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio della Comunità Montana previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti: realizza, con il Presidente della Comunità Montana, il raccordo tra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Presidente della Comunità Montana, rappresentante dell'Ente, è responsabile.

5. Il Presidente del Consiglio:

* assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

* propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

* promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite;

* attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 e dall'art. 153, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;

* programma le adunanze del Consiglio e convoca le Commissioni Consiliari.

6. La elezione del Presidente del Consiglio avviene tra i Consiglieri con votazione segreta e con il voto favorevole non inferiore ai 2/3 dei componenti il Consiglio, nella prima seduta successiva alla convalida dei Consiglieri

ed alla elezione del Presidente e della Giunta.

7. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Art. 16 - Votazioni e verbalizzazioni

1. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano o per appello nominale, salvo che la legge, lo Statuto e i regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazioni particolari.

2. Di ogni seduta consiliare è redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale della Comunità Montana o da chi legalmente lo sostituisce.

3. Il verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal Presidente della Comunità Montana o dal Presidente del Consiglio, ove eletto, e dal Segretario Generale ed è portato a lettura ed approvazione del Consiglio, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Art. 17 - Le deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono affisse all'Albo Pretorio della Comunità Montana.

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione e messe a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria dell'Ente.

Art. 18 - Organismi del Consiglio

1. Organismi del Consiglio sono: i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo Consiliari e il Presidente del Consiglio.

Art. 19 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituisce al proprio interno, Commissioni permanenti e/o temporanee, consultive, di programmazione, di vigilanza, di garanzia e di controllo nel rispetto del principio della rappresentatività.

2. Nel caso in cui venga istituita una Commissione con funzioni di garanzia o di controllo la Presidenza è affidata al Consigliere designato dall'opposizione, ovvero a quello che ottiene il maggior numero di voti nel caso di più candidati delle minoranze consiliari.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilita dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

* i gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio della Comunità Montana.

* i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri.

* i Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo confluiscono in un raggruppamento misto.

Art. 21 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo consiliari ha funzioni di consulenza politico-amministrativa.

Art. 22 - Conferenza dei Sindaci

Il Presidente della Comunità Montana, in ordine a questioni di straordinaria rilevanza per l'azione amministrativa dell'Ente e per gli interessi delle singole Comunità locali comprese nel territorio montano, può convocare, in sede consultiva, una conferenza dei Sindaci dei Comuni associati: di tale incontro sono informati i capigruppo consiliari della Comunità.

Art. 23 - Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è organo d'impulso e di gestione amministrativa; impronta la propria attività ai

principi della trasparenza e dell'efficienza; collabora con il Presidente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

1. La Giunta Esecutiva adotta tutti gli atti che non siano espressamente riservati ad altri organi di governo dalla legge o dallo Statuto, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio.

Art. 24 - Composizione ed elezione

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un numero massimo di Assessori pari a 10 scelti tra i Consiglieri comunitari.

2. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Generale con le modalità previste dal presente Statuto.

3. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri, sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio Generale è sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 141 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 25 - Riunioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso, la Giunta può riunirsi nella sede di un Comune o di un altro Ente interessato agli argomenti da trattare.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Art. 26 - Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta della Comunità Montana non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Comunità Montana e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, di un nuovo Presidente, di un nuovo vice Presidente e di una nuova Giunta in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

5. La mozione di sfiducia, indirizzata al Consiglio, è assunta al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal Segretario Generale della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio.

6. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in

base all'ordine cronologico di presentazione.

8. La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 27 - Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta.

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza dell'intero organo. La Giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'art. 24 ed i termini per l'elezione decorrono dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.

2. Le dimissioni dalla carica del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di Assessori, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. I singoli Assessori possono essere revocati quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'Amministrazione. La revoca è proposta con atto scritto e motivato dal Presidente della Comunità Montana o da almeno i due terzi dei Consiglieri ed approvata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Restano, comunque, in carica sino alla nomina dei successori a norma del successivo comma 7.

5. La perdita della carica di Consigliere della Comunità Montana comporta la decadenza da membro della Giunta. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nella medesima seduta nella quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di Consigliere.

6. Alla sostituzione dei componenti della Giunta revocati ovvero dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge, provvede il Consiglio su proposta del Presidente con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Se dopo due votazioni fatte nella stessa seduta non si raggiunga la maggioranza assoluta, la sostituzione è fatta in altra seduta, sempre di prima convocazione, da tenersi entro quindici giorni dalla precedente, a maggioranza semplice.

7. I componenti della Giunta cessati dalla carica, a norma dei precedenti commi, restano in carica sino alla nomina dei successori, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

Art. 28 - Il Presidente - Attribuzioni e competenze

1. Al Presidente sono attribuite le seguenti competenze:

- * è responsabile dell'Amministrazione della Comunità Montana;
- * ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, previa autorizzazione della Giunta;
- * sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi impartendo le opportune direttive alla Giunta, al Segretario Generale ed agli uffici per assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione;
- * sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali, provinciali e comunali delegate alla Comunità Montana;
- * nomina, in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti, i responsabili degli uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, con le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, quelli di collaborazione esterna;
- * propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa dell'Ente, a tale scopo promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta;
- * è garante del rispetto delle norme del regolamento consiliare;
- * convoca e presiede il Consiglio, ove non è stato eletto il Presidente del Consiglio, stabilendo gli argomenti

e le proposte da inserire nell'ordine del giorno;

* convoca e presiede la Giunta di cui assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo;

* propone al Consiglio la sostituzione motivata del Vice Presidente o di singoli Assessori;

* sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta e dal Consiglio;

* promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

* acquisisce direttamente presso gli uffici e Servizi informazioni ed atti anche riservati;

* promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;

* può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio della Comunità Montana;

* sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuati entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Il Presidente delega e/o incarica i Consiglieri comunitari a svolgere e trattare per suo conto questioni di particolare carattere di natura amministrativa e istituzionale, conferendo il potere amministrativo di esercizio delle funzioni da svolgere per suo conto.

3. Il Presidente della Comunità Montana esercita, altresì, ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 29 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente della Comunità Montana coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 30 - Deleghe ai membri della Giunta

1. Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

2. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.

3. Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi Settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. A ciascun membro della Giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a Settori o Servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per Settori, il Presidente può attribuire a singoli membri della Giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

CAPO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 31 - Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana

1. All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle contenute al capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, Testo Unico del pubblico impiego, nonché quelle contenute nel presente Statuto.

Art. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici, dei Servizi e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali della Comunità Montana. Il suo assetto è determinato in relazione alle esigenze funzionali poste dai programmi sui quali si impernia l'attività dell'Ente.

2. L'Amministrazione della Comunità Montana è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:

- * distinzione tra funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa;
- * organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
- * individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- * massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Gli organi di direzione politica della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i programmi, assegnano gli obiettivi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

4. Alla dirigenza della Comunità Montana spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

5. La Comunità Montana provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto, dei Regolamenti e dei contratti di lavoro. La Comunità Montana disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei Servizi con l'osservanza dei principi stabiliti dal presente articolo, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 33 - Assetto organizzativo

1. L'ordinamento strutturale degli uffici della Comunità Montana si articola in Settori in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e per valorizzare il carattere strumentale della struttura rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

2. Esso è organizzato nei seguenti due Settori funzionali:

- * Settore Amministrativo - Finanziario;
- * Settore Tecnico - Urbanistico.

3. Ciascun Settore funzionale è diviso in Servizi.

Art. 34 - I Dirigenti

1. Compete ai Dirigenti - nel rispetto dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica - determinare, sotto la propria responsabilità, i tempi e i metodi operativi necessari per l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi stessi. Sono, altresì, esclusivamente attribuite ai Dirigenti le competenze gestionali relative all'attuazione di procedimenti che scaturiscono direttamente da norme di legge, di Statuto, di regolamento o da atti deliberativi efficaci ad ogni effetto.

2. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dell'assolvimento delle relative funzioni, nell'ambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità dirigenziale è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati, di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.

Art. 35 - Il Segretario Generale della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare dipendente di ruolo, appartenente alla qualifica unica dirigenziale.

2. Il Segretario della Comunità Montana deve possedere i requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento.

3. Il Segretario, nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal Presidente:

* ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica;

* sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi, coordinandone l'attività;

* partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

* roga tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa;

* esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Nei casi di assenza, vacanza o impedimento del Segretario Generale titolare la nomina del reggente o del supplente viene effettuata dal Presidente con proprio provvedimento.

5. Le reggenze e le supplenze possono essere conferite a Segretari di ruolo in servizio presso altre Comunità Montane, nonché a Segretari comunali.

Art. 36 - Incarichi di Dirigenza e di alta specializzazione

1. Il Presidente della Comunità Montana, previa delibera della Giunta, può conferire anche al di fuori della dotazione organica e in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale.

2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Presidente può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 37 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed, in primo luogo, con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:

* consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero precluse;

* attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

* attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

* favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

* armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e Enti operanti sul territorio di competenza;

* formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

* rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

* la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

* la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Art. 38 - Documenti programmatici

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile, la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti, i seguenti documenti programmatici:

- * il piano pluriennale di sviluppo socio - economico;
- * i programmi annuali operativi di attuazione;
- * i progetti speciali integrativi.

Art. 39 - Il Piano pluriennale di sviluppo Socio - economico

1. Il Consiglio della Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate dalla realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell'attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio e costituisce lo strumento unitario di programmazione della Comunità Montana al quale gli altri strumenti di programmazione sono sottordinati.

Art. 40 - Programmi annuali operativi di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico si realizza attraverso i programmi annuali operativi contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

2. Il Consiglio approva i programmi annuali operativi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 41 - Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del suo piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

3. I progetti speciali integrati vengono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 42 - I piani di Settore

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio economico.

Art. 43 - Regolamento disciplinante i rapporti di cooperazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio.

Art. 44 - Gestione da parte della Comunità Montana di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata

1. Richiamato il principio generale del presente Statuto, la Comunità Montana favorisce per quanto possibile l'autonoma gestione dei servizi di competenza comunale da parte dei singoli Comuni membri, in un'ottica di piena valorizzazione dell'autonomia e delle potenzialità gestionali locali.

2. Qualora i Comuni membri lo ritengano opportuno o nei casi previsti dalla legge, la Comunità Montana è tenuta ad organizzare, nei limiti della fattibilità economico funzionale, l'esercizio associato di funzioni e la ge-

stione associata di servizi comunali e di funzioni ai Comuni, delegate nei modi e con le procedure previste dalla legge.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 45 - Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Parte seconda, che si applica anche alle Comunità Montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza della Comunità Montana è costituita da:

- * trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- * quote annuali associative dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal Consiglio comunitario, ove deliberato;
- * tasse e diritti per servizi pubblici;
- * trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- * trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- * altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- * ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti Locali.

Art. 46 - Il Tesoriere

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di Tesoreria.

2. Il servizio di Tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio ed affidato con le procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 47 - Controllo di gestione

1. Il controllo e la valutazione sulla gestione interna intesi come strumenti di direzione e di guida, sono mirati ad accertare che la gestione si stia svolgendo in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati nei documenti di programmazione di bilancio, valutando, sia l'attività amministrativa dell'Ente nella sua interezza, sia il servizio dei dipendenti, sia il servizio dei dirigenti in termini di risultati e sia la congruenza degli obiettivi operativi prescelti dall'Amministrazione.

2. Le modalità operative per lo svolgimento del controllo e la valutazione di gestione sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Art. 48 - Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Revisore dei Conti scelto tra le categorie indicate dalla legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all'incarico ricevuto.

3. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.

4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisore.

5. La revoca della nomina è deliberata dal Consiglio comunitario dopo la formale contestazione, da parte del Presidente, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni successivi al ricevimento delle contestazioni.

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio comunitario, all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.

7. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Revisore e l'esercizio delle funzioni.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE E I DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 49 - Principi generali e soggetti della partecipazione popolare

1. La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un efficace svolgimento della sua attività di programmazione e cooperazione.

2. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunitario o che vi si recano abitualmente per ragioni di lavoro, di studio, o in qualità di proprietari immobiliari o di utenti di servizi locali.

3. Le modalità di espletamento della partecipazione popolare sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 50 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieta l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio dimostrabile agli interessi della Comunità Montana. La Comunità Montana utilizza adeguati strumenti propri o conseguenti a rapporti e convenzioni con organi di informazione, per fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti e alle relative motivazioni, garantendo alle minoranze consiliari adeguati spazi per l'esposizione dei loro punti di vista in merito. Per la pubblicazione di atti di particolare rilevanza, o che a norma di legge, o di regolamenti, devono avere più ampia pubblicità, o nel caso ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Segretario, gli avvisi sono anche pubblicati presso gli Albi Pretori dei Comuni membri, previa intesa con i Comuni stessi.

Art. 51 - Istanze, petizioni, proposte

1. Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono:

* per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;

* per petizione: la richiesta presentata da un numero minimo di cento cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunitario una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

* per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di cento cittadini o da cinque associazioni iscritte all'Albo di uno o più Comuni per l'adozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente a un interesse collettivo, di competenza del Consiglio comunitario o della Giunta comunitaria.

3. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al Presidente della Comunità Montana, devono contenere l'indicazione dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.

4. Il Presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei trenta giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro quindici giorni dalla scadenza del termine predetto. Qualora ritenga che l'interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame dell'organo competente, nella prima seduta utile. Delle decisioni dell'organo competente, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione del Presidente, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 52 - Consultazione popolare

1. Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, il Consiglio o la Giunta della Comunità Montana può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.

2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:

- * questionari;
- * indagini per campione;
- * assemblee pubbliche;
- * consultazioni delle associazioni di volontariato iscritte in apposito Albo dei Comuni;
- * altri strumenti analoghi di espressione delle opinioni anche ricorrendo a tecnologie informatiche e telematiche.

3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso, anche tramite l'affissione di manifesti in tutti i Comuni del territorio montano.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto a esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 53 - Difensore civico

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, d'intesa con i Comuni che ne fanno parte, il difensore civico di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il difensore civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.

3. Il difensore civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata.

4. L'Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.

5. Quando il difensore civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento:

* trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'Ufficio o del Servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;

* in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del Comune perché assumano i conseguenti provvedimenti;

* riferisce annualmente al Consiglio della Comunità sui risultati della propria attività. Copia della relazione annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte.

6. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

7. Il regolamento determina le modalità di presentazione della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione della carica, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione.

8. Il difensore civico svolge, altresì, la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'articolo 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO VII SERVIZI PUBBLICI

Art. 54 - Principi generali

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione della Comunità Montana possono essere istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità stessa con deliberazione del Consiglio, sentito il parere dell'ufficio contabile dell'Ente.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è effettuata, in applicazione dei criteri posti dalla legge, sulla base di una valutazione comparativa delle forme ammissibili nel caso concreto, istruita e motivata sotto i profili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Tale valutazione deve, altresì, tenere conto della possibilità della collaborazione con altri Enti pubblici, associazioni ed organismi di volontariato.

3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate congrue forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 55 - Partecipazione ad Enti di diritto privato

1. La partecipazione della Comunità Montana a società per azioni per la gestione di pubblici servizi è subordinata alla condizione che il capitale pubblico locale, eventualmente distribuito tra la Comunità Montana ed altri Enti Locali, non sia inferiore a 51% del capitale sociale.

2. Il Consiglio può deliberare la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, consorzi ed Enti privati similari, anche in situazione di capitale pubblico locale minoritario, quando tali Enti abbiano come scopo l'esercizio di attività in campi di interesse per la Comunità Montana e la partecipazione di questa risulti determinante per la soddisfazione dell'interesse stesso.

3. Il Presidente, su indirizzo del Consiglio, nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli Enti privati tra persone di documentata esperienza tecnica od amministrativa.

Art. 56 - Accordi di programma

1. La Comunità Montana si impegna a promuovere ed a partecipare con altri Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici, anche al di fuori del comprensorio comunitario, attraverso accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione di un'opera.

Art. 57 - Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste dagli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2. La Giunta riferisce annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

Art. 58 - Informazione

1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con gli altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e Servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 59 - Pubblicazione

1. La Comunità Montana pubblica tutti gli atti deliberativi al proprio Albo Pretorio.

2. Gli avvisi / bandi di gara devono essere pubblicati, oltre che all'Albo Pretorio dell'Ente comunitario, anche a quelli dei Comuni facenti parte del comprensorio comunitario.

Art. 60 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino portatore di interesse, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Ente, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano o con-

sentono il differimento della divulgazione.

2. Le forme, i tempi ed i limiti all'accesso sono determinate con apposito regolamento.
3. Il diritto di accesso comprende, di norma, la facoltà di prendere visione dell'atto e di ottenerne copia.

CAPO VIII

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 61 - Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità Istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti Pubblici che hanno potere di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La Comunità Montana identifica nel programma di sviluppo socio - economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli Enti Pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme, sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzio, informazione e controllo sull'attività interessata .

4. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizio, al consorzio, all'unione dei Comuni, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 62 - Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione da parte della Comunità Montana é disciplinato dalla legge.

2. L'esercizio di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione da parte della Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l'Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

3. La Comunità Montana cura l'informazione dei Comuni ad essa afferenti circa la propria attività.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 63 - Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni dalla prima e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.

Art. 64 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, la Comunità Montana approva regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I regolamenti, dopo l'adozione degli organi competenti, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità Montana ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione stessa.

4. Per le modifiche dei regolamenti, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

5. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 65 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 66 - Disposizioni transitorie

In deroga alle disposizioni del presente Statuto e fino alla prossima scadenza del Consiglio Generale, in caso di modifiche parziali alla sua composizione, ogni Comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a tre nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e pari a cinque negli altri.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Evelina Sabatino

Il Presidente
Palerio Abate